

25945/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

*CONTRATTI E
OBBLIGAZIONI
IN GENERE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 27855/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 25945

Dott. LUIGI PICCIALLI

- Presidente - Rep. 4365

Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE

- Consigliere - Ud. 09/10/2013

Dott. EMILIO MIGLIUCCI

- Consigliere - PU

Dott. CESARE ANTONIO PROTO

- Rel. Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27855-2007 proposto da:

AZ

, rappresentato e

difeso da se medesimo ex art.86 cpc, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio

ADRAGNA- ZAMPONE, rappresentato e difeso

dall'avvocato BATTISTA ANTONIO;

- ricorrente -

2013

contro

2066

MP

, MPA

;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2754/2007 della CORTE

-1-

D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;

udito l'Avvocato Alessandro ZAMPONE, con delega
depositata in udienza dell'Avvocato Antonio BATTISTA,
difensore del ricorrente che si è riportato agli atti
depositati ed ha insistito sul loro accoglimento, ha
ricordato altresì la recente scomparsa dell'Avvocato
AZ ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avvocato AZ il 6/6/2001 chiedeva tre diversi decreti ingiuntivi per competenze professionali rese in un unico processo (svoltosi in due gradi e successivo giudizio di cassazione) a favore dei coniugi MP e MPA

Il G.U. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere concedeva i decreti ingiuntivi ai quali facevano opposizione gli ingiunti.

L'opposizione, nei tre procedimenti riuniti, era decisa con rito camerale dal Tribunale in composizione collegiale e definita con ordinanza del 21/7/2004 con la quale erano revocati i decreti opposti ed era dichiarata la prescrizione presuntiva del credito professionale in accoglimento della specifica eccezione degli ingiunti.

AZ, ritenendo che l'ordinanza avesse natura di sentenza per il tipo di controversia risolto e perché esorbitante dai limiti della mera determinazione del compenso, proponeva appello che era dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 5/9/2007.



La Corte di Appello rilevava:

- che la controversia, avente ad oggetto il pagamento di competenze professionali di avvocato, era stata decisa con ordinanza pronunciata alla presenza delle parti e all'esito di un procedimento camerale ai sensi della legge n. 794 del 1942;
- che lo speciale rito deroga al principio del doppio grado di giurisdizione e l'ordinanza che lo definisce è impugnabile solo con il ricorso per cassazione;
- che alla controversia era stato legittimamente applicato il rito camerale perché non v'era stata contestazione del rapporto di clientela, ossia del presupposto contrattuale del diritto al compenso o della natura giudiziale dei compensi o sull'avvenuta transazione della lite o altra contestazione idonea ad introdurre, in via riconvenzionale un nuovo petitum, ossia una pretesa riguardante non più l'avvocato, ma il cliente;
- che la contestazione di nulla più dovere per avere già estinto il credito o perché il credito è prescritto non esclude la legittimità del ricorso al rito camerale

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



AZ ha proposto ricorso affidato ad un unico, complesso motivo nel quale si denunciano sia la violazione e falsa applicazione della L. 794/1942, sia il vizio di motivazione.

MP e MPA sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 29 e 30 legge n. 794/1942 e il vizio di motivazione, sostenendo che lo speciale rito camerale (all'epoca vigente, ora rito sommario ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. con le peculiarità di cui all'art. 14 DLGS n. 150/2011), che deroga al principio del doppio grado di giurisdizione, sarebbe applicabile esclusivamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione della misura del compenso e che non potrebbe estendersi alla fattispecie di cui al processo, nella quale era stata eccepita la prescrizione, con conseguente necessità di valutare gli atti interruttivi della stessa.

In tal senso il ricorrente formula i corrispondenti quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. ora



abrogato, ma applicabile *ratione temporis* lamentando, in sintesi, l'erroneità della decisione secondo la quale, nel caso di specie, l'ordinanza sarebbe stata pronunciata legittimamente ossia nell'ambito di un giudizio svoltosi legittimamente con il rito camerale; il ricorrente da questa premessa fa discendere l'erroneità della decisione che ha ritenuto inammissibile l'appello avverso l'ordinanza resa con rito camerale in quanto l'ordinanza avrebbe natura di sentenza e come tale soggetta ad appello e non a immediato ricorso per cassazione, come ritenuto dalla Corte di Appello

2. Il ricorso deve essere rigettato.

La Corte di Appello, nel merito e in diritto, si è uniformata ai principi affermati in alcune non recenti decisioni di questa Corte secondo le quali il ricorso alla speciale procedura di liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, prevista dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, non è ammesso nei soli casi in cui vi sia contestazione sul rapporto di clientela (cioè sul presupposto contrattuale del diritto al compenso), sulla natura giudiziale dei compensi pretesi,



sull'avvenuta transazione della lite ovvero quando il cliente, convenuto per la liquidazione delle spettanze, opponga una domanda riconvenzionale poiché tale domanda, introducendo un nuovo petitum ed una pretesa che fa capo non più all'avvocato ma al cliente, non consente di utilizzare la procedura sommaria che deroga al principio del doppio grado di giurisdizione ed il procedimento, in tal caso, dovrà svolgersi secondo il rito ordinario (Cass. 1995 n. 2229; Cass. 1999 n. 3557; Cass. 2000 n. 12035); questa Corte ha poi ulteriormente affermato che non vale ad escludere la possibilità del ricorso al rito camerale la contestazione che il cliente faccia di nulla dovere al professionista per aver già estinto il credito vantato e/o perché il credito stesso è prescritto (Cass. 21/5/2003 n. 7957); ancora con sentenza 21/4/2004 n. 7652 si è affermato che la controversia deve essere trattata con il rito speciale, qualora il cliente, nell'eccepire l'estinzione totale o parziale del credito in considerazione dei pagamenti effettuati, non abbia esteso il "thema decidendum".

Tuttavia, nella specie, a prescindere da un riesame della questione, è del tutto assorbente rilevare



che con sentenza 11/1/2011 n. 390 questa Corte a sezioni unite, decidendo in merito al mezzo di impugnazione esperibile avverso i provvedimenti adottati nel procedimento camerale di cui alla l. n. 794 del 1942, ha affermato il principio secondo cui "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza della L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30 - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento".

Tale soluzione interpretativa è stata privilegiata in quanto "conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio



circa l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo".

Le sezioni unite hanno altresì rilevato che non risulta compromesso il diritto al doppio grado di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice abbia deciso con ordinanza non impugnabile una controversia che avrebbe dovuto essere invece trattata nella forme ordinarie e decisa con sentenza perché l'errore non risulta irreparabile, ben potendo essere denunciato con il rimedio straordinario dei cui all'art. 111 Cost., anche e precipuamente al fine di recuperare il secondo grado di giudizio.

Nella fattispecie, tenuto conto del rito osservato in primo grado, della forma assunta dal provvedimento decisorio, della composizione collegiale e non monocratica del giudice che lo ha deciso e, infine dello specifico precedente (Cass. 21/5/2003 n. 7957) con il quale questa Corte aveva ritenuto compatibile con il rito camerale l'eccezione di prescrizione presuntiva, non v'è dubbio che la forma del provvedimento adottata dal giudice di prima istanza sia stata frutto di scelta consapevole.



Ne discende che per questa assorbente ragione (così correggendosi per quanto di ragione, la motivazione della sentenza di appello) la sentenza che ha pronunciato l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza appellata, deve trovare conferma perché l'ordinanza appellata doveva essere impugnata con il ricorso per cassazione e non con l'atto di appello.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; non v'è luogo a provvedere sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9/10/2013.

Il Consigliere estensore.

(dr. Cesare Proto)

Il Presidente.

(dr. Luigi Piccialli).

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Donatella D'ANCA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 19 NOV. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Donatella D'ANCA